



PIANO DI PREVENZIONE DELLA **CORRUZIONE E TRASPARENZA**

(ai sensi della L. 190/2012 e del PNA – Piano Nazionale Anticorruzione)

Versione 1.1 del 24/06/2020

Delibera del Consiglio di amministrazione del 28 gennaio 2020

Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Triennio 2020-2022

Indice

1. Premessa	4
2. Riferimenti normativi.....	5
3. Analisi del contesto.....	8
3.1 Æqua Roma: attività istituzionali, assetto organizzativo e modello di <i>governance</i>.....	8
3.2 Il contesto esterno	10
3.3 Il contesto Interno.....	12
4. Il PTCP in Æqua Roma S.p.A.....	17
4.1 Destinatari.....	17
4.2 Aggiornamento e approvazione.....	18
4.3 Sanzioni	19
5. Il processo di adozione del PTCP: ruoli e responsabilità	19
5.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza	19
5.2 I referenti	22
5.3 I dipendenti	23
6. Individuazione, valutazione e gestione del rischio corruzione	24
6.1 Metodologia di analisi e autovalutazione del rischio	24
6.2 Mappatura delle aree a rischio corruzione	25
7. Il Sistema di prevenzione e controllo interno del fenomeno corruttivo	28
7.1 Protocolli specifici di controllo.....	28
7.2 Sistema di segnalazione degli illeciti	29
7.3 Il Codice Etico	30

7.4 Modalità di gestione delle risorse finanziarie e umane idonee ad impedire la commissione dei reati30

7.5 Sistema Disciplinare 32

7.6 Gli obblighi di trasparenza 33

7.7 Piano della formazione..... 35

ALLEGATI

Allegato 1 Referenti per la Trasparenza

1. Premessa

Il presente documento costituisce l'aggiornamento annuale del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Æqua Roma per il triennio 2020-2022 e rappresenta un'evoluzione dei precedenti Piani. È stato redatto nel rispetto della L. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013 dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d'ora in avanti anche RPCT), nominato dal Consiglio di Amministrazione (d'ora in avanti anche C.d.A.).

Con il presente atto di programmazione, di durata triennale, il C.d.A. di Æqua Roma intende contrastare il fenomeno corruttivo, all'interno delle proprie strutture, attraverso l'implementazione di un adeguato sistema di prevenzione, che veda, tra i suoi assi portanti, l'integrità e la trasparenza.

In quanto società controllata dalla Pubblica amministrazione Æqua Roma è tenuta, alla luce di quanto previsto dall'art. 2 co. 1 lett. m)¹ del D.Lgs. 175/2016 e di quanto specificato dall'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 e dalle Linee Guida ANAC (Determina n. 1134/2017), a conformarsi alla disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza prevista per le Pubbliche Amministrazioni, nella misura in cui ciò sia compatibile con la propria struttura e attività.

Il presente Piano adotta un sistema di prevenzione e monitoraggio dei comportamenti e degli illeciti strettamente connesso al "Modello di organizzazione gestione e controllo" ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e al Codice Etico/Codice di Comportamento attualmente vigenti, di cui ne replica processi e mappatura delle relative attività a rischio.

Nel documento si approfondirà la peculiarità del settore della fiscalità locale in cui opera Æqua Roma, che rispetto ad altri ambiti di attività della pubblica amministrazione, è caratterizzato da particolare complessità normativa e organizzativa, come anche evidenziato nel Piano Nazionale Anticorruzione aggiornato al 2019.

¹ L'art. 2, co.1, lett. m), del richiamato D.Lgs. n. 175 del 2016 definisce come "società a controllo pubblico: "le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b)".

2. Riferimenti normativi

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* e i provvedimenti normativi a essa collegati hanno disegnato un quadro organico di strumenti volto a rafforzare l’effettività delle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo.

La Legge n. 190/2012 è stata modificata dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

La nuova disciplina tende a consolidare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e a definire il ruolo dell’Organo di indirizzo. A norma di quanto previsto dall’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012 *“l’Organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione.”*

I decreti attuativi della Legge n. 190/2012 sono:

1. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
2. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in*

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Caposaldo della normativa per la prevenzione della corruzione è la trasparenza, considerata quale principale strumento di prevenzione di fenomeni potenzialmente corruttivi.

Il citato Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ha apportato rilevanti innovazioni alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

L'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 stabilisce che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicabile, in quanto compatibile, anche:

- agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- alle società in controllo pubblico (art. 2 co. 1 lett. m) del D.Lgs. 175/2016²;
- alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 del medesimo articolo fa un'ulteriore distinzione tra:

- società in partecipazione pubblica;
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

² L'art. 2 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 175/2016 definisce come «controllo»: "la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

La linea di confine tra enti "in controllo pubblico" (art. 2-bis co.2 D.Lgs. 33/2013) e gli altri enti (art. 2-bis co.3 D.Lgs. 33/2013) non ha carattere meramente formale bensì conforma, in modo differenziato, l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di soggetti.

I primi sono a tutti gli effetti assimilati alle amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza (sebbene con l'inciso "in quanto compatibile"); i secondi, invece, hanno delle attenuazioni rispetto all'applicazione integrale della disciplina di cui alla L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013.

In particolare, gli enti "controllati" sono tenuti alla nomina di un Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e all'adozione di uno specifico documento per la prevenzione della corruzione, oltre che all'adempimento integrale degli obblighi di pubblicazione nell'ambito della disciplina della trasparenza. La disposizione citata impone, comunque, un vaglio di compatibilità ("in quanto compatibile") delle disposizioni in relazione alla tipologia degli enti, tenendo conto dei tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura. Tale compatibilità va valutata in relazione alle diverse categorie di enti e alla tipologia delle attività svolte. In particolare, si devono distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell'ente sono esercitate in concorrenza con altri operatori economici. Occorre, infine, avere riguardo al regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti e di garantire un coordinamento con gli obblighi di prevenzione.

Ulteriore norma di primario interesse è il D.lgs. n. 39/2013 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* che ha introdotto, quale misura generale di prevenzione dei conflitti tra interessi particolari e interesse pubblico, una nuova disciplina di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Il quadro normativo si completa con le linee guida emanate dall'ANAC.

3. Analisi del contesto

Il processo di gestione del rischio inizia partendo dall'analisi del contesto finalizzata a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della Società per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di dinamiche sociali, economiche e culturali o per via delle caratteristiche organizzative interne.

3.1 Æqua Roma: attività istituzionali, assetto organizzativo e modello di *governance*

Æqua Roma S.p.A. è una società per azioni interamente partecipata da Roma Capitale, che svolge attività per il controllo e l'accertamento delle entrate capitoline. Costituisce l'evoluzione di Roma Entrate S.p.A., nata nell'ottobre 2005 a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 1° agosto 2005, che ha approvato il primo Statuto della società.


Lo Statuto sociale è stato modificato a seguito della Delibera dell'Assemblea Capitolina 30 dicembre 2016 n. 149 e del CdA di Æqua Roma del 14/02/2017.

La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività nell'interesse e/o in favore di Roma Capitale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248:

- la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria, extra-tributaria e patrimoniale di Roma Capitale.

L'obiettivo di Æqua Roma è coniugare le attività di contrasto all'evasione ed elusione fiscale con i servizi in favore di cittadini ed imprese per lo svolgimento degli adempimenti fiscali, allo scopo di assicurare un'equa ripartizione del prelievo e un efficiente funzionamento del sistema tributario locale.

La Struttura Organizzativa individua le responsabilità di funzionamento e coordinamento definendo lo schema delle relazioni gerarchiche di sovra o subordinazione ed identificando le relazioni tra il Top Management, le Strutture di Staff e di Linea.



Al 31 dicembre 2019, il totale delle risorse umane di Aequa Roma suddiviso per livello di inquadramento (CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi) è il seguente:

LIVELLO DI INQUADRAMENTO	NUMERO TOTALE DIPENDENTI
Dirigenti	2
Q	15
I	19
II	52
di cui 2D2	12
di cui 2D1	40
III	190
di cui 3S	110
di cui 3	80
IV	11
V	4
R+30*	1
Totale	294

*Contratto Nazionale Lavoro Giornalistico

La società ha un modello di amministrazione e controllo di tipo «classico», ossia l'amministrazione compete ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, la cui nomina e revoca è di competenza del Socio unico Roma Capitale, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., da effettuarsi, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

All'Amministratore Delegato, che altresì ricopre l'incarico di Presidente, nominato dal C.d.A., su indicazione del socio, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, spetta la rappresentanza legale della società; egli inoltre garantisce la regolarità e completezza del flusso informativo verso il Socio unico Roma Capitale. La gestione ordinaria spetta invece al Direttore Generale, anch'esso nominato dal C.d.A.

Il controllo sulla gestione è affidato ad un Collegio Sindacale, costituito da tre membri, la cui nomina e revoca è di competenza di Roma Capitale. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili. I compiti di verifica e applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo sono attribuiti all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Æqua Roma ha aggiornato, con delibera del C.d.A. del 20/12/2017 il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, in maniera conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di governance, con le indicazioni contenute nelle Linee guida di Confindustria.

3.2 Il contesto esterno

Æqua Roma, in qualità di società in *house*, opera nell'ambito di un sistema di relazioni con diversi «soggetti» dell'Amministrazione Capitolina

Esercitano i poteri di indirizzo e coordinamento, nonché il controllo analogo



Assessorato al Bilancio e al coordinamento strategico delle Partecipate



Dipartimento Partecipate Gruppo Roma Capitale

Esercita una funzione di indirizzo gestionale



Commissione I - Bilancio



Dipartimento Risorse Economiche






Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive



Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative

Rappresentano le controparti nei contratti di servizio

e, nello svolgimento delle attività di supporto alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali di Roma Capitale, adempie ai tre rapporti contrattuali con il Dipartimento Risorse Economiche, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative.

CONTROPARTE	OGGETTO	DURATA
 <p>Dipartimento Risorse Economiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ricerca evasione di entrate tributarie e non: ICI, IMU, TASI, Ta.Ri., COSAP, CIP, rette scolastiche, Contributo di Soggiorno. ✓ Gestione rapporti con i contribuenti, autotutele e rateizzazioni. ✓ Verifica crediti dei contribuenti, autoliquidazioni e agevolazioni fiscali. ✓ Aggiornamento delle Banche Dati. ✓ Supporto al contenzioso. ✓ Gestione iscrizioni a ruolo. ✓ Partecipazione all'accertamento erariale. ✓ Protocollo di intesa Agenzia delle Entrate – Territorio. ✓ Analisi processi e studio di fattibilità su nuovi progetti. 	01/04/2018 – 31/12/2020
 <p>Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestione sportello alle Imprese. ✓ Verifiche impiantistica pubblicitaria. ✓ Gestione riscossione ordinaria e azioni di recupero. ✓ Gestione contabile ditte. ✓ Supporto al contenzioso. 	01/04/2018 – 31/12/2020
 <p>Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestione amministrativa e contabile del Patrimonio immobiliare di Roma Capitale. 	01/01/2018 – 31/12/2020

Nel corso del 2018, a conclusione dell'attività di revisione straordinaria delle partecipazioni di Roma Capitale – che ha sancito con la Deliberazione n. 53/2017 il carattere strategico di Æqua Roma – l'Amministrazione capitolina ha provveduto a ridefinire profondamente la *mission* di Æqua Roma, spostando il baricentro della gestione tipica dalla fiscalità locale al complesso delle entrate capitoline, sia tributarie che patrimoniali. Tale processo ha ampliato non solo il ventaglio degli interlocutori di Æqua Roma – con l'inclusione del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative tra i referenti contrattuali – ma anche l'orizzonte di definizione dell'operatività aziendale, che dovrà necessariamente estendersi a ulteriori rami di attività di supporto a Roma Capitale, definiti dalle Deliberazioni di Giunta di volta in volta emanate.

3.3 Il contesto Interno

In considerazione anche di quanto sopra menzionato, la natura della Società e la sua governance, nonché la peculiarità dell'attività svolta, impongono la necessità di chiarire lo status giuridico assunto dai suoi dipendenti nello svolgimento delle proprie mansioni. Pertanto, di seguito si riportano le definizioni di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio e di concorso di persone nel reato, con riferimento alla realtà di Æqua Roma SpA.

DEFINIZIONE PUBBLICI UFFICIALI ED INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Pubblico Ufficiale (art. 357 ,1° comma, c.p.)	<p>Agli effetti della legge penale, si considera pubblico ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa</p> <p>Si può definire pubblico ufficiale straniero:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Colui che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero;
Pubblici Ufficiali stranieri	<ol style="list-style-type: none">2. Colui che esercita una funzione pubblica per un paese straniero o per un Ente pubblico o un'impresa pubblica di tale Paese;3. Qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica.
Pubblica funzione amministrativa (art. 357, 2° comma, c.p.)	<p>Si considera funzione amministrativa la funzione disciplinata da norme di diritto pubblico (norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico) e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, o dal svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.</p>

I DIPENDENTI DI AËQUA ROMA SONO DA CONSIDERARE INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO, SALVO IL CASO IN CUI RIVESTANO LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE CON POTERI AUTORITATIVI E CERTIFICATIVI (ACCERTATORI SUL TERRITORIO, COMPONENTI DI COMMISSIONI DI GARA ECC.)

Pubblico Ufficiale
(art. 357 ,1° comma, c.p.)

Agli effetti della legge penale, si considera pubblico ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa

Si può definire pubblico ufficiale straniero:

1. Colui che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero;

Pubblici Ufficiali stranieri

2. Colui che esercita una funzione pubblica per un paese straniero o per un Ente pubblico o un'impresa pubblica di tale Paese;

3. Qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica.

Pubblica funzione amministrativa
(art. 357, 2° comma, c.p.)

Si considera funzione amministrativa la funzione disciplinata da norme di diritto pubblico (norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico) e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

La realizzazione della fattispecie criminosa può avvenire anche ad opera di più persone dando luogo al cd. "concorso di persone nel reato", art. 110 c.p.

Nel nostro ordinamento gli elementi indispensabili per l'esistenza del concorso sono:

- 1) una pluralità di agenti;
- 2) la necessità che almeno uno dei soggetti compartecipi abbia realizzato il fatto materiale che è descritto nella norma incriminatrice;
- 3) il contributo causale al verificarsi del fatto;
- 4) la volontà di cooperare alla commissione del reato.

La confluenza delle singole condotte verso uno scopo comune, la divisione dei comportamenti nell'ambito dell'azione decisa in comune spiegano l'essenza del fenomeno della partecipazione criminosa, per cui le singole azioni si integrano le une con le altre formando un complesso unitario e consentendo di considerare comune a tutti i compartecipi e propria di essi l'attività che ha dato origine al reato.

Il carattere unitario del reato concorsuale si basa sull'evidente connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e sul collegamento finalistico esistente tra tali atti, intesi dai singoli autori come parti di un tutto. La necessità che il soggetto agente rechi un contributo causale alla realizzazione del fatto criminoso ha per conseguenza che non costituisce concorso l'opera prestata posteriormente alla consumazione del reato a meno che l'opera stessa non sia stata promessa in precedenza e ciò abbia suscitato o rafforzato il proposito di delinquere. Il requisito psichico implica due elementi: in primo luogo la conoscenza o rappresentazione delle azioni che altre persone hanno esplicito, esplicano o esplicheranno per la realizzazione del fatto che costituisce reato ed, in secondo luogo, la volontà di contribuire con il proprio operato al verificarsi del fatto stesso.

Data la peculiare attività di *Æqua Roma*, avente ad oggetto una funzione di carattere pubblico, particolare attenzione merita la possibilità di commettere reati contro la P.A. che, in quanto tali, richiedono una determinata posizione giuridica o di fatto del soggetto agente (cd reati propri).

Si può ipotizzare il caso in cui a commettere il reato siano più soggetti non aventi tutti la qualità prescritta, ad esempio, un soggetto esterno alla P.A. e a *Æqua Roma* che può concorrere nel reato di corruzione, dividendo la controprestazione non dovuta con il dipendente *Æqua Roma*. Qualora il soggetto esterno sia a conoscenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio del dipendente, la compartecipazione nel reato è piena e perfetta; nel caso contrario, si applica l'art. 117 c.p. - mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti – il quale recita: *“Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato”*.

Questa disposizione importa un ulteriore effetto estensivo del concorso criminoso, per il quale le persone che concorrono con un soggetto qualificato alla commissione di un reato proprio, ne rispondono anche se non hanno conoscenza della qualifica del soggetto predetto, ma solo quando rispetto ai vari concorrenti si ha un mutamento del titolo del reato.

Ciò significa che se la persona colpevole non possiede la qualità richiesta per il reato proprio, devono ricorrere gli estremi di un altro reato: ad esempio, gli estremi dell'appropriazione indebita (art. 646 c.p.) mentre per il pubblico ufficiale il fatto costituisce peculato (art. 314 c.p.). Ne consegue che, se l'azione posta in essere dalla persona sfornita della qualità richiesta per il reato proprio di per sé non costituisce reato, l'articolo in esame non trova applicazione.

Si precisa, inoltre, che la pluralità di soggetti agenti non dà necessariamente luogo al concorso di persone nel reato, in quanto in taluni reati è prevista come elemento costitutivo degli stessi, come nel caso dell'associazione a delinquere (art. 416 c.p.), in cui l'attività delittuosa non può essere commessa da meno di tre persone.

La Legge anticorruzione, a differenza di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, si occupa non soltanto di reati di corruzione "passiva" ma di tutti i delitti previsti nel Titolo II – Capo I del Secondo Libro del Codice penale, facendovi così rientrare anche altre fattispecie di reati, come, ad esempio, il peculato, l'abuso di ufficio o la rivelazione di segreti di ufficio, che finiscono per avere un impatto negativo sui risultati o sulla reputazione dell'azienda. Tra i reati considerati nell'analisi svolta si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune delle fattispecie rilevanti:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.);
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.);
Circostanze aggravanti (art. 319 bis);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Si specifica, infine, che il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia ed è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite

ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.»

4. Il PTCP in Aequa Roma S.p.A.

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza rappresenta, quindi, per Aequa Roma il documento fondamentale sia per l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza sia per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione: “perno procedurale e/o funzionale del sistema”³.

In una logica di coordinamento, Aequa Roma raccorda le misure per la prevenzione della corruzione previste nel presente documento al Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare, pur optando per mantenere distinti i due documenti, per la redazione del presente Piano e per la pianificazione delle misure ivi contenute, è stato fatto proprio per quanto compatibile l'assessment svoltosi nel 2017, ai fini dell'aggiornamento del Modello. Resta salvo il fatto che, per quanto concerne la tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs. 231/2001 riguarda reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente/società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di quest'ultima (art. 5 D.Lgs. 231/2001), mentre la L. 190/2012 è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

4.1 Destinatari

I destinatari del Piano sono:

- Gli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale);
- I dirigenti e il personale dipendente o a disposizione della Società, ivi compresi i collaboratori a qualsivoglia titolo.

³ Come precisato dal Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone in un contributo dal titolo “*Il sistema della prevenzione della corruzione in Italia*” pubblicato su www.dirittopenalecontemporaneo.it,

I consulenti e i collaboratori esterni devono essere informati dell'esistenza del presente Piano e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e devono attenersi ai principi previsti dal Codice Etico.

4.2 Aggiornamento e approvazione

Il presente documento può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi:

- di un evento che palesi l'esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti;
- di un mutamento strutturale dell'ente;
- di una rilevante modifica normativa.

Così, il verificarsi di un episodio di corruzione, di condanna per cattiva gestione delle risorse pubbliche, di una sanzione disciplinare per violazione dei doveri dei funzionari o di una segnalazione al responsabile o all'Autorità, sarà da considerare evento significativo cui dovrà corrispondere una rivalutazione del rischio e dell'adeguatezza delle misure, nella prospettiva di un loro rafforzamento.⁴

L'art. 1 comma 8 della L. 190/2012 prevede che il Piano debba essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno, termine confermato dall'ANAC nell'ultimo aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione e, successivamente, ne deve essere data informativa ai soci, ai componenti del Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza, ai dipendenti e ai collaboratori.

L'aggiornamento, in via indicativa e non esaustiva, avrà ad oggetto i contenuti di seguito indicati:

- processi a rischio;
- per ciascun processo, possibili rischi;
- per ciascun processo, delle azioni di prevenzione;
- individuazione dei Referenti o del RPCT.

Ciascun aggiornamento è identificato mediante l'apposizione di un numero crescente (es. aggiornamento n. 1, n. 2 ecc.) e riporta altresì la data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Piano, nella versione precedente all'aggiornamento, viene archiviato

⁴ Così Cantone R. "Il sistema della prevenzione della corruzione in Italia", www.penalecontemporaneo.it.

convenientemente nella sottosezione pertinente del Sito Istituzionale dedicato all'attuazione delle regole in materia di trasparenza.

4.3 Sanzioni

Nel caso in cui venga omessa l'adozione del Piano di prevenzione della corruzione o dei Codici di comportamento (Codice etico), è prevista l'applicabilità di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 10.000 (art. 19, comma 5, D.L. 90/2014).

In materia di trasparenza, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi all'amministrazione e alla compagine societaria (artt. 14 e 22 del D.Lgs. 33/2013) può dar luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Inoltre, con l'orientamento n. 24 del 23 settembre 2015, l'ANAC ha formulato indicazioni in merito all'applicazione della sanzione consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati. Il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento della disciplina anticorruzione e trasparenza è disciplinato da apposito "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio" emanato dall'ANAC in data 16 novembre 2016.

5. Il processo di adozione del PTCP: ruoli e responsabilità

5.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

L'art. 1, comma 7, L. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun ente destinatario della norma individui – in genere tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio – il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito anche "RPCT"). Le informazioni relative alla nomina devono pervenire all'ANAC mediante l'utilizzo dell'apposito modulo pubblicato sul sito dell'Autorità.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Æqua Roma S.p.A

è individuato nella figura del Dott. Gian Luca Della Valle

(nomina del 24/3/2017 – Prot. Æqua Roma 5867)

L'intento del legislatore è stato quello di concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione.

Si ritiene invece da escludere la possibilità di nomina di più di un responsabile nell'ambito della stessa amministrazione, poiché ciò comporterebbe una frammentazione della funzione ed una diluizione della responsabilità e non sarebbe funzionale all'elaborazione della proposta di piano, che viene configurato dalla legge come documento unitario e onnicomprensivo.

I Compiti inerenti all'esercizio della funzione di RPCT possono essere così sintetizzati:

Elaborare la proposta del Piano per la prevenzione della corruzione – e/o delle variazioni necessarie al piano precedente – da adottarsi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

- Individuare e definire misure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione;
- In generale, individuare il personale da inserire nei programmi pluriennali di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- Verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando siano accertate violazioni delle prescrizioni ovvero, quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società previo contraddittorio con l'organo gestorio ed i dirigenti della Società interessati;
- Vigilare sul rispetto dei processi aziendali, quale presidio della lotta alla corruzione, con riferimento alle attività individuate dal presente Piano quali a più alto rischio di corruzione;
- Elaborare proposte di azioni correttive per l'eliminazione delle criticità emerse nel monitoraggio dei processi aziendali, con riferimento alle attività individuate dal presente Piano quali a più alto rischio di corruzione;
- Vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi (art. 1 L. 190/2012 e art. 15 D.Lgs. 39/2013) e curare le relative verifiche, secondo le procedure adottate;

- Raccogliere le segnalazioni dei dipendenti di condotte illecite e curare le istruttorie relative, secondo le procedure adottate;
- Redigere annualmente (entro il 15 dicembre o diverso termine indicato dall'ANAC) una relazione sull'attività svolta che rendiconti ovvero esponga in maniera esaustiva le misure di prevenzione adottate e definite dal Piano di Prevenzione della Corruzione, da presentare avanti al Consiglio di Amministrazione e da pubblicare sul sito web;
- Valutare i flussi informativi provenienti dai responsabili di area/servizio e dagli altri organi di controllo e vigilanza e ove necessario riferirne all'organo di indirizzo politico;

In materia di trasparenza:

- Verificare la pubblicazione, sul sito web di Aequa Roma S.p.A, dei dati societari richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza;
- Svolgere attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con cadenza periodica (oltre che "ad evento") attraverso dei controlli interni e dei test a campione;
- Controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
- Coordinare gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando all'organo gestorio gli esiti di tale controllo;
- Verificare l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità;
- Esercitare un'attività di impulso e sollecita la tempestività di pubblicazione dei dati per l'attuazione della trasparenza;
- Rivolgersi ai Responsabili, individuati dall'azienda, che sono tenuti ad individuare e a verificare la pubblicazione di contenuti richiesti dalla disciplina della trasparenza.

A fronte dei compiti attribuiti, la legge prevede delle consistenti responsabilità per il caso di inadempimento. In particolare, il comma 8 dell'art. 1 configura una responsabilità dirigenziale per il caso di mancata predisposizione del piano e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti, prevedendo che *"La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di*

valutazione della responsabilità dirigenziale." La previsione di questa responsabilità rende naturalmente necessaria la creazione del collegamento tra adempimento e obiettivi dirigenziali in sede di negoziazione degli obiettivi.

Per quanto riguarda la responsabilità del RPCT, essa sussiste:

- Sul piano disciplinare ed erariale: in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato salvo che provi:
 - di avere predisposto, prima della commissione del fatto, un Piano adeguato a prevenire i rischi;
 - di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso (art. 1, comma 12, L.190/2012);
- Sul piano disciplinare: in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, nonché per omesso controllo, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano (art. 1, comma 14, L. 190/2012).

Fermi restando i compiti e il regime delle responsabilità attribuite, il RPCT può avvalersi del supporto dell'Ufficio Internal Audit per la verifica dell'adeguatezza dei sistemi di presidio predisposti per la gestione del rischio corruttivo.

5.2 I referenti

In attuazione degli indirizzi attualmente vigenti, il RPCT, in ragione della oggettiva complessità organizzativa della Società rispetto alla quale opera, si avvale di Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

I referenti responsabili della elaborazione e pubblicazione dei dati e dei documenti nella sezione "Società Trasparente", così come individuati nella tabella **Allegato 1**, sono stati proposti dal RPCT e approvati dal Presidente di Aequa Roma, sentito il Direttore Generale,

Ad essi sono affidati i seguenti compiti:

- Concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

- Fornire le informazioni richieste dal RPCT per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano;
- Specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- Provvedere al monitoraggio delle attività svolte nell'ufficio a cui sono preposti nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e informare (ad evento) il RPCT di quanto emerso nel corso di tale monitoraggio.

In particolare è loro richiesto quanto segue:

- Monitoraggio dell'attuazione del Piano, per i settori di competenza, mediante la predisposizione di apposito report (trimestrale o semestrale secondo le incombenze e le esigenze concrete);
- Comunicazione/informazione al RPCT rispetto ad anomalie e disfunzioni, per i settori di competenza, rispetto all'attuazione delle misure previste nel Piano e dei processi aziendali la cui attuazione costituisce misura di presidio nella lotta alla corruzione, ovvero, rispetto alla segnalazione di rischi in tal senso;
- Verifica e conferma dell'adeguatezza delle procedure;
- Interazione periodica, in occasione dei report trimestrali o semestrali, con il RPCT ai fini dell'eventuale aggiornamento delle misure di prevenzione della corruzione;
- Interazione con il RPCT in sede di verifica, monitoraggio ed espletamento di istruttoria su segnalazione di dipendenti da parte del RPCT;
- Verificare e adoperarsi per la pubblicazione sul sito web della Società dei dati richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza nei tempi previsti dalla normativa stessa.
- In generale, collaborare attivamente con il RPCT per favorire la diffusione in azienda della cultura del controllo e della prevenzione dei fenomeni corruttivi.

La violazione o il mancato adempimento dei compiti sopra elencati può comportare una responsabilità di natura disciplinare.

5.3 I dipendenti

Tutti i dipendenti di Æqua Roma mantengono il proprio livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti e sono tenuti a collaborare con il RPCT alla realizzazione delle azioni

finalizzate alla prevenzione della corruzione all'interno della Società medesima. Il coinvolgimento di tutti i dipendenti risulta elemento fondamentale per l'effettiva applicazione delle misure descritte dal presente documento, a partire dalla condivisione dell'obiettivo della lotta ai fenomeni corruttivi. Il personale, pertanto, è tenuto a informare con apposite segnalazioni il RPCT (art. 10 L.190/12), in caso di:

- commissione, il tentativo di commissione o il ragionevole pericolo di commissione dei reati di rilievo L. 190/12;
- eventuali presunte violazioni alle modalità comportamentali ed operative definite nel Codice Etico, nei Modelli e/o nel corpo normativo e procedurale aziendale, di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza;
- in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle normative di riferimento;
- osservazioni sull'adeguatezza del sistema di controllo;
- qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale indicando le ragioni delle difformità e dando atto del diverso processo seguito.

I flussi dovranno essere inviati al Responsabile della prevenzione della corruzione per quanto di sua competenza, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 190 del 2012 (vedi [par. 7.2](#)).

6. Individuazione, valutazione e gestione del rischio corruzione

Il PNA prevede che la società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di corruzione previsti dalla Legge n. 190/2012.


6.1 Metodologia di analisi e autovalutazione del rischio

Coerentemente con le linee guida contenute nel P.N.A, l'approccio metodologico utilizzato si è basato principalmente sulle seguenti attività:

- Mappatura dei processi e identificazione delle aree a rischio;
- Valutazione del rischio;
- Analisi delle misure di prevenzione.

Le attività di mappatura dei processi, l'identificazione delle aree a rischio e la conseguente valutazione dello stesso, sono state condotte attraverso interviste al management coinvolto nei processi aziendali potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.

La mappa dei processi aziendali viene rappresentata come segue:



Le attività di *Risk Assessment* sono state realizzate mediante l'ausilio di strumenti operativi di dettaglio, quali ad esempio: matrici delle principali attività a rischio, questionari/check list per la realizzazione delle interviste, schede di dettaglio/verbali degli incontri, ai fini della condivisione delle risultanze emerse in sede di interviste.

6.2 Mappatura delle aree a rischio corruzione

L'analisi delle aree a rischio ha avuto una duplice valenza: sia in riferimento all'esame dell'applicabilità degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/01 e sia per quanto concerne la potenziale realizzazione di più ampi fenomeni corruttivi, secondo quanto previsto dalla c.d. "Legge

Anticorruzione". Tale analisi ha coinvolto tutti i processi identificati come sensibili nell'ambito del business della Società.

Pertanto, l'attività di mappatura dei processi preliminarmente identificati come potenzialmente a rischio è stata condotta con le seguenti finalità:

- Comprendere le attività/processi di competenza delle diverse strutture organizzative e identificare, in relazione al contesto, all'attività svolta e alla funzione dell'ente le aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012;
- Identificare le potenziali modalità di realizzazione delle condotte illecite per ciascun processo identificato:
 - ✓ da un lato, focalizzando l'attenzione sulle condotte corruttive realizzabili a vantaggio dell'Ente e quindi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01;
 - ✓ dall'altro, estendendo il campo d'azione anche agli scenari a danno della Società e pertanto riconducibili al perimetro della Legge anticorruzione.

Si precisa che, nell'ipotizzare le modalità di attuazione dei fenomeni corruttivi, si è proceduto con l'analisi delle casistiche di corruzione attiva e passiva, a vantaggio o a danno dell'Ente, prevedendo così la possibilità che quest'ultimo sia considerato responsabile per i reati commessi in qualità di agente pubblico, ovvero per quelle ipotesi in cui l'agente operi come soggetto indotto o corruttore.

- Rilevare il Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi adottato dall'azienda a presidio dei rischi identificati.

L'attività di mappatura dei processi ha permesso di individuare le seguenti "aree a rischio" corruzione, in maniera analoga e complementare a quanto realizzato nell'ambito del Modello 231:

AREA A RISCHIO CORRUZIONE (AI SENSI DELLA L.190/2012)

1. Pianificazione e controllo di gestione

2. Gestione delle attività societarie
3. Bilancio e comunicazioni periodiche
4. Rapporti con organi societari e di controllo
5. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
6. Selezione ed inserimento del personale
7. Formazione del personale
8. Amministrazione del personale
9. Gestione del personale (compreso il sistema disciplinare)
10. Approvvigionamento di beni e servizi
11. Regalie ed omaggistica e spese di rappresentanza
12. Consulenza ed attività professionali
13. Gestione risorse finanziarie
14. Finanziamenti ed erogazioni pubbliche
15. Contenziosi, procedimenti ed accordi transattivi
16. Gestione dei sistemi informativi
17. Rapporti con enti pubblici o Autorità di controllo
18. Alimentazione, gestione ed utilizzo delle banche dati informatiche e non
19. Selezione soggetti da sottoporre a controllo
20. Produzione atti
21. Stampe e spedizioni
22. Rapporti con il pubblico successivi all'accertamento
23. Gestione contenzioso tributario
24. Attività svolta presso i Municipi di Roma Capitale
25. Attuazione del protocollo d'intesa Agenzia del Territorio/Roma Capitale
26. Gestione degli accertamenti mirati e automatizzati
27. Gestione degli aspetti ambientali

Si fa menzione in questa sezione che, in allineamento con il Modello di Organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01, in corso d'anno il presente Piano subirà alcune modifiche di rilievo a seguito della recente introduzione di nuove linee di business, quali la gestione del Patrimonio di Roma Capitale,

la gestione del front office contravvenzioni e la gestione in service con ATAC dei ricorsi amministrativi, dei ricorsi innanzi al Giudice di Pace e della lavorazione delle sentenze.

Per ciascuna area a rischio individuata si è proceduto a:

- L'identificazione delle aree aziendali potenzialmente coinvolte;
- La definizione di potenziali scenari di rischio configurabili come fenomeni corruttivi a danno dell'azienda;
- Una prima analisi del Sistema di Controllo Interno e all'identificazione dei presidi vigenti per la gestione del rischio;
- La valutazione del rischio, tenendo in considerazione, tra gli altri fattori, anche il Sistema di Controllo Interno adottato.

7. Il Sistema di prevenzione e controllo interno del fenomeno corruttivo

Il Sistema di Controllo Interno è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che hanno l'obiettivo di assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia e l'efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni rispetto alla legge, alla normativa regolamentare nonché rispetto alle politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Nella gestione del rischio il Sistema di controllo interno ha quindi l'obiettivo di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto aziendale sfavorevole alla corruzione.

7.1 Protocolli specifici di controllo

Per ognuna delle aree a rischio identificate e con specifico riferimento alle attività "sensibili" sono stati identificati dei protocolli specifici di controllo atti a prevenire il rischio di condotte illecite.

Il PNA – al par. 3.1.1. del testo – prevede che per le Società private in controllo pubblico «*per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente*».

Alla luce di tale indicazione, per una visione complessiva dei protocolli specifici di controllo su ciascuna delle aree a rischio, si rimanda alle Parti Speciali del “*Modello di organizzazione, gestione e controllo*”.

7.2 Sistema di segnalazione degli illeciti

Si fa presente che la Società ha redatto una prima versione in bozza della procedura in materia di gestione delle segnalazioni sia in ambito 231 sia con riferimento all'anticorruzione e che la stessa, in accordo con le emanate ed emanande Linee guida in materia fornite da ANAC, verrà portata a conoscenza di tutto il personale e pubblicata sul sito internet e intranet aziendale non appena la stessa verrà approvata.

In dettaglio, ciascun soggetto destinatario delle misure previste dal presente Piano potrà effettuare segnalazioni, in buona fede e nell'interesse dell'integrità della Società. Sarà garantita la riservatezza e del segnalante – nei limiti consentiti dalla legge – al fine di evitare ogni conseguenza potenzialmente discriminatoria nei suoi confronti. Si precisa che il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 179/2017 contenente disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (tutela del “whistleblowing”), a cui *Æqua Roma* si è conformata integralmente.

In particolare, l'azienda si è dotata sia di una piattaforma informatica sia di una casella di posta fisica, destinate entrambe alle segnalazioni in materia di whistleblowing; entrambe le soluzioni sono consultabili esclusivamente dal RPCT (i.e. informazioni periodiche o di carattere eccezionale, segnalazioni di deroghe, violazioni o meri sospetti di violazione del Piano e/o del Codice etico). Tali mezzi consentono anche di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa in materia di whistleblowing, L. 179 del 30 novembre 2017 e dalle Linee Guida ANAC in materia di tutela del

dipendente pubblico che segnala illeciti. A questo proposito, si dà atto che in data 15 gennaio 2019 l'ANAC ha messo a disposizione un software dedicato alla ricezione delle segnalazioni di illeciti da parte del personale dipendente. Uno strumento che consente anche l'anonimizzazione del mittente e la possibilità di dialogare in forma anonima e tutelata tra il mittente e il RPCT. La Società, con il supporto dell'U.O Sistemi Informativi e Infrastrutture in sinergia con il RPCT, ha quindi adottato questo sistema. Dal momento che la tracciabilità dei controlli e dei flussi informativi rappresenta un punto cruciale ai fini della efficace attuazione delle misure di prevenzione, il RPCT provvede all'archiviazione dei report e delle segnalazioni ricevute e – ove necessario – alla verbalizzazione degli step conseguenti, come da procedura operativa in corso di approvazione.

Specifiche sanzioni disciplinari potranno essere attuate sia nei confronti di chi non si attiene alle regole di riservatezza previste dalla nuova normativa, sia per chi effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

7.3 Il Codice Etico

Æqua Roma ha da sempre riconosciuto la rilevanza del Codice Etico, quale strumento di prevenzione della corruzione. Nel Codice Etico adottato dalla Società vengono individuate le norme che regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione, al fine di prevenire comportamenti ambigui o scorretti, in violazione dei principi di diligenza, lealtà, imparzialità.

Æqua Roma ha voluto conferire al predetto codice un valore che non fosse meramente esortativo e pertanto, le direttive in esso contenute sono da considerarsi vincolanti a tutti gli effetti. Il suddetto Codice inoltre fa esplicito riferimento ad un sistema di vigilanza volto a sanzionare eventuali comportamenti difforni, che costituirebbero "*una infrazione ai principi deontologici e ai doveri di correttezza nei confronti sia dei clienti, sia della Società che degli azionisti*".

7.4 Modalità di gestione delle risorse finanziarie e umane idonee ad impedire la commissione dei reati

La Società ha individuato specifiche procedure e modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie dirette a prevenire la commissione di illeciti amministrativi e reati previsti dal D.Lgs.

231/2001 e dalla legge 190/12, in coerenza con quanto specificato nel par. 4.2 in relazione ai protocolli specifici di controllo.

Il sistema di **gestione delle risorse finanziarie** adottato dalla Società garantisce:

- il coinvolgimento di una pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- la tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità, intese sia come:
 - ✓ commissione di infrazioni delle regole stabilite nel Piano anticorruzione e nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01;
 - ✓ "tentata commissione", attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting.

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una sostanziale separazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

La Società, ha adottato specifiche procedure e modalità di **gestione delle risorse umane** con specifico riferimento alle attività identificate come maggiormente sensibili al rischio corruzione.

Nello specifico, il sistema di gestione delle risorse umane di Æqua Roma:

- Assicura un ruolo centrale allo sviluppo delle risorse umane, al rispetto della loro autonomia e all'importanza della loro partecipazione al perseguimento della *mission* aziendale.
- Definisce specifiche procedure per la selezione e l'inserimento del personale, prevedendo il coinvolgimento di una pluralità di funzioni aziendali ai fini della selezione e valutazione dei candidati sulla base di requisiti condivisi (es. titoli di studio e professionali, esperienze lavorative, ecc.).
- Definisce una politica di remunerazione ed incentivazione strutturata, basata su indicatori di performance per la misurazione dei risultati definiti e condivisi.

- Prevede un adeguato livello di mobilità interna e rotazione del personale, in linea con l'obiettivo di valorizzare le diverse competenze e professionalità presenti nell'organizzazione.
- Prevede l'adozione di specifici strumenti ai fini della prevenzione di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi e corruzione (quali ad esempio l'attivazione di canali dedicati alle segnalazioni, ecc.).

7.5 Sistema Disciplinare

Æqua Roma riconosce l'importanza della definizione di un adeguato Sistema Disciplinare, come elemento essenziale per l'efficiente attuazione delle disposizioni contenute nel Piano anticorruzione e nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi e di illeciti disciplinari.

Le sanzioni previste dal Sistema Disciplinare adottato dalla Società sono applicate ad ogni violazione delle disposizioni previste dalla normativa aziendale a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria e/o del procedimento eventualmente avviato dalla Consob, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato o di illecito amministrativo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Il Sistema Disciplinare di Æqua Roma si ispira ai seguenti principi:

- differenziazione delle sanzioni in relazione alle caratteristiche soggettive dei destinatari (impiegati, quadri, dirigenti, terzi, amministratori e sindaci);
- differenziazione dell'entità delle sanzioni in relazione alla gravità dei fatti ed al danno cagionato all'azienda;
- tener conto della recidiva ovvero dell'attività del soggetto coinvolto tesa a limitare i danni;
- prevedere specifiche sanzioni in caso di negligenza o imperizia nell'individuazione o eliminazione di violazioni del modello.

Per una più completa trattazione dell'argomento si rimanda, al "Sistema Sanzionatorio" contenuto della "Parte Generale" del Modello 231 adottato dalla Società, nonché alla normativa vigente⁵ con specifico riferimento alle violazioni degli obblighi di trasparenza.

7.6 Gli obblighi di trasparenza

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, di attuazione dell'articolo 1, comma 35 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" risponde all'esigenza di assicurare la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche per mezzo della tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime.

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale della Società e sono mantenuti aggiornati. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di almeno 5 anni e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, è previsto il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati. Tale richiesta di accesso (definito civico – art. 5) non è sottoposta ad alcuna limitazione; quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione

⁵ Cfr. **i)** *Legge 190/12* (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione); **ii)** *Delibera n. 66/2013* (applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza art. 47 del d.lgs n. 33/2013 31 luglio 2013); **iii)** *Circolare n. 1/2014 PdCM Dipartimento della funzione pubblica* (ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla l. 6/11/2012, n. 190 e al d. lgs. 14/03/2013, n. 33).

obbligata alla pubblicazione. Il documento e il dato richiesto devono essere pubblicati sul sito entro trenta giorni.

Il contenuto della disciplina applicabile alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile è rinvenibile nella Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1 (commi 15 – 33), a cui si rinvia.

I restanti commi da 17 a 24 recano disposizioni diverse in materia di disciplina di incarichi arbitrari e di controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture non direttamente collegate alla tematica del D.lgs sulla trasparenza.

Sulla base di quanto esposto, si specifica che Aequa Roma ha previsto all'interno del proprio sito internet una sezione dedicata denominata "Amministrazione trasparente". In essa è prevista la pubblicazione delle seguenti voci:

1. Affidamento di lavori, forniture e servizi
2. Affidamento di incarichi di lavoro autonomo
3. Bandi di gara
4. Bilanci
5. Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale
6. Indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del D.P.d.R. del 28 12 2000 n. 445 e successive modifiche.
7. Informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi in corso (riservato ai diretti interessati)
8. Dati informativi sull'organizzazione
9. Consiglio di Amministrazione

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, sono state pubblicate le informazioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione, ai relativi compensi e alle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità dei Consiglieri e dei Dirigenti, art. 20, comma 1 e 2, D.Lgs. 39/2013.

Al Responsabile Trasparenza ed anticorruzione è demandato il compito di:

- controllare il rispetto da parte di Æqua Roma degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge e l'attuazione delle norme sull'accesso civico, segnalando al vertice aziendale e all'ANAC, se necessario, i casi di inosservanza;
- provvedere al Piano per la trasparenza ed al suo aggiornamento;
- individuare specifici obblighi di trasparenza anche ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge.

7.7 Piano della formazione

Al fine di dare efficace attuazione al Piano di prevenzione della corruzione, Æqua Roma intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, l'obiettivo della Società è quello di estendere la comunicazione dei contenuti del Piano ai:

- propri dipendenti riguardo l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio con specifico riferimento alle politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

In generale, l'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Gli obiettivi e le azioni intraprese dalla Società nell'ambito della formazione sono definite nel Piano per la formazione in tema anticorruzione, il quale, coerentemente con quanto previsto dal PNA identifica:

- quantità di formazione in ambito anticorruzione misurata in giornate/ore,
- la tipologia dei contenuti offerti,
- i destinatari della formazione in tema di anticorruzione,
- i soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione.

Infine si precisa che, al Responsabile per la prevenzione della corruzione è demandato il compito di definire procedure appropriate volte alla previsione di piani di formazione/informazione, di attuazione e controllo delle decisioni aziendali volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo.

Nel 2019 Aequa Roma ha adempiuto agli obblighi formativi in ambito anticorruzione per la quasi totalità della popolazione aziendale (0,05% dipendenti ancora da formare), mediante una formazione di base rivolta a tutto il personale sui temi della prevenzione e repressione, trasparenza ed etica della durata di 4 ore, e una formazione di livello più specifico per i responsabili della durata di 8 ore.